



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 66/18

Lussemburgo, 16 maggio 2018

Sentenza nella causa T-712/16
Deutsche Lufthansa AG / Commissione

La Commissione deve riesaminare la domanda della Lufthansa e della Swiss riguardante l'annullamento dei loro impegni tariffari per la rotta Zurigo-Stoccolma

Il Tribunale respinge, invece, il ricorso della Lufthansa per quanto riguarda la rotta Zurigo-Varsavia

Nel 2005, la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni, il progetto di acquisizione della Swiss da parte della Lufthansa, cofondatrice della Star Alliance (la più importante alleanza di compagnie aeree al mondo)¹.

Tra tali condizioni rientra il rispetto degli impegni tariffari² assunti dalle due compagnie aeree per quanto riguarda le rotte Zurigo-Stoccolma e Zurigo-Varsavia. Detti impegni prevedevano che l'entità risultante dalla fusione dovesse applicare, ogni qualvolta avesse diminuito una tariffa pubblicata su una rotta di riferimento paragonabile, una riduzione equivalente (in percentuale) sulle tariffe corrispondenti di tali due rotte. Si precisava che tale obbligo sarebbe cessato allorché un nuovo fornitore di servizi aerei avesse avviato attività sulle rotte interessate.

Con tali impegni, la Lufthansa e la Swiss rispondevano alle preoccupazioni della Commissione in merito alla concorrenza su tali due rotte. Infatti, da un lato, tali rotte erano operate solo dalla Swiss (la cui futura adesione alla Star Alliance era ritenuta probabile dalla Commissione) e dagli altri partner della Star Alliance (ossia la società SAS³ sulla rotta Zurigo-Stoccolma e la società LOT⁴ sulla rotta Zurigo-Varsavia) e, dall'altro, gli aeroporti di Zurigo e di Stoccolma erano congestionati.

Il 4 novembre 2013, la Lufthansa e la Swiss hanno presentato alla Commissione una domanda di esonero dagli impegni tariffari in questione. Esse sostenevano che i) un accordo di joint venture concluso tra la Lufthansa e la SAS nel 1995 era stato risolto, ii) la Commissione aveva modificato nel frattempo la propria politica in materia di trattamento dei partner di alleanza nell'esame delle operazioni di concentrazione e iii) esisteva concorrenza tra la Swiss, da un lato, e la SAS e la LOT, dall'altro.

Con decisione del 25 luglio 2016⁵, la Commissione ha respinto tale domanda ritenendo che non fossero soddisfatte le condizioni per un annullamento degli impegni previsti dalle clausole di revisione contenute nella decisione di autorizzazione del 2005.

La Lufthansa ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea per far annullare tale decisione di rigetto.

Con l'odierna sentenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione nella parte concernente la rotta Zurigo-Stoccolma e respinge il ricorso quanto al resto.

Il Tribunale osserva, innanzitutto, che la decisione vertente su una domanda di esonero da impegni non implica una revoca della decisione che ha autorizzato la concentrazione e che ha

¹ Decisione del 4 luglio 2005 (caso COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss), v. anche il comunicato stampa della Commissione IP/05/837.

² La Lufthansa e la Swiss hanno altresì assunto impegni in materia di fasce orarie per tali due rotte. Tuttavia, il presente ricorso non riguarda tali impegni.

³ Scandinavian Airlines System.

⁴ Polskie Linie Lotnicze LOT.

⁵ Decisione C(2016) 4964 final del 25 luglio 2016.

reso tali impegni vincolanti e non costituisce una revoca siffatta. Una decisione del genere ha lo scopo di verificare se le condizioni previste nella clausola di revisione siano soddisfatte o, se del caso, se non si pongano più i problemi di concorrenza individuati nella decisione che aveva autorizzato la concentrazione, fatto salvo il rispetto degli impegni. Il Tribunale precisa a tal riguardo che, benché **la Commissione** disponga di un certo potere discrezionale per condurre una simile valutazione, essa è tuttavia **tenuta a effettuare un esame diligente della domanda, a condurre, se del caso, un'indagine, ad adottare le opportune misure istruttorie e a basare le proprie conclusioni sull'insieme dei dati rilevanti.**

Secondo il Tribunale, la Commissione non ha adempiuto tale obbligo.

In particolare, la Commissione non ha esaminato l'impatto sulla concorrenza della risoluzione dell'accordo di joint venture concluso tra la Lufthansa e la SAS nel 1995, né in quanto tale, né congiuntamente alla proposta della Lufthansa di risolvere altresì l'accordo bilaterale di alleanza esistente con la SAS.

Inoltre, la Commissione non ha sufficientemente risposto all'argomento della Lufthansa secondo cui la Commissione ha cambiato politica non prendendo più in considerazione i partner di alleanza nella definizione dei mercati interessati.

Inoltre, per quanto riguarda l'accordo di code sharing⁶ concluso tra la Swiss e la SAS nel 2006 (quindi successivamente alla decisione di autorizzazione del 2005), il Tribunale ritiene che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione tale accordo per valutare se e in che misura fosse idoneo a limitare o a eliminare la concorrenza tra la Swiss e la SAS. Tuttavia, la Commissione non ha effettuato un'analisi concreta di tale accordo e non ha neppure menzionato elementi tali da dimostrare che l'accordo limitava la concorrenza tra la Swiss e la SAS. Benché l'accordo di code sharing dia forse luogo solamente a una scarsa concorrenza per la vendita di biglietti in code sharing, la Commissione non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tale accordo ha per effetto di ridurre la concorrenza tra i voli operati da ciascuna delle due compagnie.

Infine, il Tribunale constata che la Commissione non ha adempiuto il suo obbligo di esaminare con cura tutti i dati rilevanti, di adottare le misure istruttorie o di condurre le indagini necessarie al fine di accertare l'esistenza di un rapporto di concorrenza tra la Swiss, da un lato, e, segnatamente, la SAS, dall'altro.

Per quanto attiene alla rotta Zurigo-Stoccolma, il Tribunale conclude che la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione e che gli elementi considerati nella decisione del 2016 non sono tali da giustificare il rigetto della domanda di esonero relativa a tale rotta.

Invece, per quanto attiene alla rotta Zurigo-Varsavia, il Tribunale giudica che, in mancanza di una qualsivoglia modifica dei rapporti contrattuali tra la Swiss e la LOT, in considerazione dei quali gli impegni tariffari sono stati resi vincolanti dalla decisione del 2005, le carenze constatate non sono sufficienti per comportare l'annullamento della decisione impugnata per quanto riguarda tale rotta.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

⁶ Tale accordo di code sharing è un accordo (di uso corrente nel settore del trasporto aereo) in forza del quale la Swiss può vendere, oltre a biglietti per i voli da essa operati, biglietti con il proprio codice d'identificazione per voli operati dalla SAS e viceversa. Non esiste nessuna «politica comune dei prezzi» nell'ambito dell'accordo di code sharing né pianificazione comune della rete e dei voli.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575